II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(86/214/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/298/CEE della Commissione (2), impone agli Stati membri di provvedere a che i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive elencate nell'allegato non vengano immessi in commercio né impiegati, salvo determinate deroghe temporanee;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, la Commissione può modificare l'allegato previa consultazione, se del caso, del comitato scientifico per gli antiparassitari istituito con la decisione 78/436/CEE della Commissione (3) e dopo averne dato comunicazione al comitato fitosanitario permanente istituito con la decisione 76/894/CEE del Consiglio (4);

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva limita l'applicazione di tale procedura ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 1981 ma dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su

proposta della Commissione, può decidere di prorogare il periodo di validità della procedura o di sopprimere qualsiasi limitazione alla sua applicazione;

considerando che la limitazione del periodo di applicazione della procedura in causa era motivata dall'opportunità di controllarne il funzionamento; che l'esperienza fatta è positiva e che conviene dunque abolire la limitazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 79/117/CEE è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS

⁽¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (²) GU n. L 154 del 22. 5. 1985, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 12. 5. 1978, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.